

**Parere sulla possibilità di considerare il servizio idrico integrato
quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica**

Facendo seguito alla richiesta del 1 aprile 2010 e, in particolare, alle argomentazioni contenute nel promemoria ad essa allegato, valutata la continua evoluzione, ma anche la complessità della normativa in materia, si esprime il seguente parere sulla possibilità di considerare la gestione del servizio idrico integrato in termini di servizio pubblico locale di rilevanza non economica.

1. Definire la natura economica e non economica dei servizi pubblici e, prima ancora, il concetto stesso di servizio pubblico, costituiscono alcuni tra i problemi più spinosi che la dottrina e la giurisprudenza tentano di risolvere da tempo.

Circa il concetto di servizio pubblico, l'art.112 d.lgs. 267/2000 adotta una nozione ampia, finanche "generica", del servizio in parola, in quanto definisce tale il servizio che abbia per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

La norma richiederebbe una riflessione più ampia di quella consentita dall'economia del presente lavoro.

In proposito, ci si limiterà ad osservare come il legislatore interno abbia inteso adottare una definizione volta, diremmo, a valorizzare l'aspetto oggettivo-funzionale del servizio pubblico, individuando nella realizzazione di fini sociali e nella promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali il tratto maggiormente caratterizzante il servizio stesso (cfr. Cons.Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1600; TAR Sardegna, sez. I, 11 giugno 2009 n. 966; Cons.Stato, Sez. V, 8 settembre 2008 n. 4265).

La genericità della norma – come chiarito dalla giurisprudenza - si spiega con la circostanza che gli enti locali, ed il comune in particolare, sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3, d.lgs. 267/2000), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni ed attività, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento, assumere come doverose (Cons.Stato, sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369).

Non meno impegnativa si rivela l'analisi del carattere imprenditoriale dei servizi pubblici.

La distinzione è importante, in quanto, anche ai fini comunitari, come si vedrà, i servizi di natura economica o non economica non sono soggetti alle stesse norme del Trattato.

Tuttavia, come già affermato dalla Commissione europea nel Libro verde sui servizi di interesse generale del 21/5/2003, n. COM (2003) 270, tale distinzione ha dimostrato un carattere dinamico ed evolutivo e negli ultimi decenni sempre più attività hanno assunto una rilevanza economica.

Ne consegue che, al fine di comprendere la rilevanza economica o non economica di un servizio non può aversi riguardo all'astratta natura del servizio di cui si tratta, ma deve valutarsi la concreta natura del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico-organizzativi e la natura del soggetto chiamato ad espletarlo (Cons.Stato, Sez. V, 30/8/2006 n. 5072).

2. Una qualificazione di servizio pubblico manca nel diritto comunitario e ciò, si deve ritenere, in ragione della non uniforme posizione assunta in proposito dagli ordinamenti interni agli Stati membri.

In effetti, come osservato dalla Commissione europea nel citato Libro verde sui servizi d'interesse generale, in alcuni casi, il servizio pubblico si riferisce al fatto che un servizio è offerto alla collettività, in altri, che ad un servizio è stato attribuito un ruolo specifico nell'interesse pubblico e, in altri ancora, si riferisce alla proprietà o allo *status* dell'ente che presta il servizio (ragione per cui tale nozione non viene utilizzata nel citato Libro verde).

Nel Trattato, prima della modifica apportata dal Trattato di Lisbona, sono, invece, citati i "servizi di interesse economico generale" (art.16), in quanto l'espressione – più ampia – di "servizi di interesse generale" trova una diffusione solo nella prassi.

I servizi di interesse economico generale sono servizi di natura economica che, in virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico.

In proposito, l'art. 86, par.2 Tr., ora art.106, par.2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevede che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.

Detta missione consiste essenzialmente nella necessità di fornire servizi che rispondono ai parametri di qualità, equilibrio sociale, sicurezza dell'approvvigionamento, continuità nella resa del servizio, adeguata copertura territoriale, prezzo accessibile (cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 27/9/2006 sul Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale, nonché, C.conti,

sez. controllo Lombardia, 11 maggio 2009, n.195).

Con riferimento al profilo “organizzativo”, deve richiamarsi, anche in tale sede, l’affermazione contenuta nella Comunicazione interpretativa della Commissione sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati, richiamata nel pro-memoria allegato alla nota trasmessa, per cui “Nel diritto comunitario, le autorità pubbliche sono infatti libere di esercitare in proprio un’attività economica o di affidarla a terzi”.

L’art. 16 del Tr., ora art.14 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sottolinea, inoltre, l’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, ma anche il loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale.

Per “servizi di interesse generale” si intendono, invece, i servizi non di mercato, che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico (cfr. ancora, Libro verde sui servizi di interesse generale).

In proposito, il Parlamento europeo, nella Risoluzione sul libro bianco dei servizi di interesse generale, sottolinea che rientra nella discrezionalità dell’autorità competente decidere se gestire direttamente un servizio di interesse generale attraverso una sua unità o se affidarlo a fornitori esterni, con o senza scopo di lucro, esercitando un controllo analogo a quello esercitato sui servizi direttamente erogati.

Infatti, il principio di autonomia locale e regionale, presente anche a livello comunitario, “conferisce alle autorità competenti il diritto di scegliere le migliori modalità per la prestazione di ciascun servizio, tenendo conto dell’interesse pubblico” (cfr., p.24 Risoluzione cit.).

Peraltro, si legge ancora nella Risoluzione parlamentare europea, considerato come il livello delle autorità locali e regionali è livello più vicino ai cittadini e, per questo, il più valido per la fornitura di servizi di interesse generale, in quanto continua ad essere in grado di garantire il diritto di partecipazione, la protezione dei consumatori e l’interesse generale, il livello europeo, a sua volta, “deve contribuire a non compromettere la capacità del livello comunale e regionale di offrire tali servizi”.

3. I servizi d’interesse generale trovano una menzione legislativa con il Trattato di Lisbona.

In particolare, ad essi è dedicato il Protocollo n.26 al citato Trattato, denominato, appunto, Protocollo sui servizi di interesse generale.

Il Protocollo definisce, da un lato, i valori comuni dell’Unione sottesi al settore dei servizi di interesse economico generale, dall’altro, potremmo dire, il quadro normativo di riferimento per i servizi di interesse generale.

Quanto ai valori comuni dell’Unione in tema di servizi di interesse economico generale,

l'art.1 del Protocollo prevede :

a) il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicino possibile alle esigenze degli utenti;

b) la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse;

c) un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.

Quanto ai servizi d'interesse generale, il successivo art.2 del Protocollo sancisce che "Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico".

In definitiva, il Trattato di Lisbona conferma la distinzione comunitaria fra servizi di natura economica e servizi di natura non economica e la loro rispettiva soggezione a regimi giuridici differenti.

Nel contempo, evita ancora una volta di giungere ad una definizione, sia della nozione di servizio di interesse generale, che di servizio di interesse economico generale.

Sul punto, deve precisarsi che, secondo quanto risulta nella citata Risoluzione sul libro bianco dei servizi di interesse generale in realtà, un'indicazione puntuale dei servizi di interesse economico generale e dei servizi di interesse generale sarebbe contraria alla libertà, riconosciuta agli Stati membri, di definire, a loro volta, i loro servizi di interesse generale.

Si conviene, pertanto, con l'affermazione contenuta nel citato pro-memoria, secondo cui l'individuazione, ad opera del legislatore interno, del servizio idrico integrato (come del servizio di gestione rifiuti e del trasporto pubblico locale) in termini di servizio di rilevanza economica, costituisce un'operazione indebita, in quanto stride con la posizione comunitaria.

Con riferimento alla soggezione a regimi giuridici differenti delle due attività, si ricorda, inoltre, che la Commissione europea nel più volte citato Libro verde sui servizi di interesse generale, aveva già chiarito, ad esempio, che le disposizioni del Trattato, quali il principio di non discriminazione e il principio della libera circolazione delle persone, valgono per l'accesso a tutti i tipi di servizi. Le norme sugli appalti pubblici si applicano ai beni, ai servizi o alle opere acquisite da enti pubblici nella prospettiva di fornire servizi sia di natura economica che non economica. Tuttavia, la libertà di fornire servizi, il diritto di stabilimento, le norme sulla concorrenza e sugli aiuti di stato si applicano soltanto alle attività economiche.

Infine, il Trattato di Lisbona pare confermare, altresì, in un certo qual modo, "l'indifferenza" dell'ordinamento comunitario per la gestione dei servizi di interesse generale.

In effetti, mentre con riferimento ai servizi di interesse economico generale, restano ferme le

previsioni contenute negli artt.14 e 106 Tr. Funzion. UE, e, dunque, l'attrazione degli stessi nel sistema comunitario, per i servizi di interesse generale, stante la sottrazione al mercato, si afferma, non la discrezionalità, ma la competenza degli Stati membri a fornire, commissionare ed organizzare i servizi di che trattasi.

4. Venendo, ora, al regime giuridico applicabile ai servizi pubblici non economici nell'ordinamento nazionale, deve, innanzitutto, rilevarsi come, in seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2004 e alla dichiarazione d'incostituzionalità dell'art.113 bis d.lgs. 267/2000, la disciplina sulla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica è rimessa alla competenza legislativa delle regioni.

La pronuncia del giudice costituzionale ha determinato, di fatto, una sorta di vuoto di disciplina dei servizi privi di rilevanza economica, che, evidentemente, non è stato possibile colmare con l'introduzione dell'art. 23 bis del D.L n. 112/2008 (C.conti, sez. Lombardia, n.195/2009, cit.).

Quanto alla distinzione tra le due tipologie di servizi, nella sentenza costituzionale in parola si legge che il titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore statale, costituito dalla tutela della concorrenza, non è applicabile ai servizi non economici proprio perché in riferimento ad essi non esiste un mercato concorrenziale.

Inoltre, secondo la costante giurisprudenza comunitaria, “spetta al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione (Corte di giustizia CE, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001). Per i servizi locali, quindi, che, in relazione al soggetto erogatore, ai caratteri ed alle modalità della prestazione, ai destinatari, appaiono privi di "rilevanza economica", ci sarà dunque spazio per una specifica ed adeguata disciplina di fonte regionale ed anche locale” (C.cost., sent. n.272/2004).

Pertanto, anche per la Corte Costituzionale, ciò che qualifica un'attività come economica non è solo il fine produttivo cui essa è indirizzata, ma anche il metodo con cui è esercitata.

In proposito, di recente, il giudice contabile ha osservato che “l'attività produttiva può dirsi condotta con metodo economico quando le entrate percepite per l'attività sono tese a remunerare i fattori produttivi utilizzati, consentendo nel lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi. (...)”

In particolare, il servizio va qualificato in termini economici se è suscettibile di “generare una potenziale redditività rispetto alle risorse imprenditoriali impiegate in un effettivo mercato di riferimento” (C. conti, sez. Lombardia, 17 febbraio 2010, n.225, ma anche Cons. St. sez. V 27 agosto 2009, n.5097).

La rilevanza economica di un servizio non può, però, essere determinata aprioristicamente, “ma solo in concreto, laddove il settore di attività sia economicamente competitivo per la capacità di generare utili e per la potenziale esplicazione dell’iniziativa economica privata nel gioco concorrenziale del mercato (Cons. St. sez. V 27 agosto 2009, n.5097, Cons. St., sez. V, 30 agosto 2006, n.5072; TAR Lazio, sez. II, 23 agosto 2006, n.7373; Corte dei conti Sezione Controllo Lombardia pareri 195/2009/PAR e 196/2009/PAR)” (C.conti, Lombardia, n.225/2010, cit.).

Non può, invece, qualificarsi come “attività economica” la produzione, sia da parte di un soggetto pubblico che di un soggetto privato, di beni o servizi erogati gratuitamente o a prezzo politico, ciò che fa oggettivamente escludere la possibilità di coprire i costi con i ricavi.

Infine, precisa, ancora il giudice contabile, “la valutazione relativa al carattere privo o meno di rilevanza economica del servizio in affidamento non può andare disgiunta da una considerazione globale dell’attività posta in essere dal soggetto affidatario, dovendosi avere riguardo non al contenuto specifico dei singoli servizi affidati, ma all’interesse economico globalmente perseguito dal soggetto affidatario” (C.conti, sez. Lombardia, n.195/2009, cit.).

5. In merito alla qualificazione non economica dell’attività di servizio pubblico, giova richiamare, infine, anche la recente giurisprudenza, comunitaria e nazionale, in tema di organismo di diritto pubblico, in particolare, in punto di individuazione del relativo requisito cd. funzionale, vale a dire il perseguimento dei bisogni di interesse generale, privi del carattere industriale e commerciale.

In particolare, devono richiamarsi le affermazioni del giudice comunitario contenute nella sentenza C. giust., sez. IV, 10 aprile 2008, (sent. *Fernwärme Wien*, C – 393/2006) e quelle del giudice nazionale di cui alla sentenza della Suprema Corte, s.u., 26 ottobre 2009, n.22584.

Con riferimento al giudice comunitario, rilevano, essenzialmente due affermazioni :

1) ai fini della sussistenza di bisogni di interesse generale è “indifferente che siffatti bisogni siano anche soddisfatti o possano esserlo da imprese private. È importante che si tratti di bisogni ai quali, per ragioni connesse con l’interesse generale, lo Stato o una collettività territoriale scelgano in linea generale di provvedere essi stessi o nei confronti dei quali intendano mantenere un’influenza determinante” (cfr., altresì, in tal senso, sentenze 10 novembre 1998, causa C-360/96, *BFI Holding*, nonché 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-C-260/99, *Agorà e Excelsior*).

2) al fine di verificare se i bisogni soddisfatti dall’ente abbiano un carattere diverso da quello industriale o commerciale, si deve prendere in considerazione l’insieme degli elementi giuridici e di fatto pertinenti, come le circostanze che hanno presieduto alla creazione dell’organismo e le condizioni nelle quali esso svolge le sue attività, significativamente, se l’organismo eserciti le sue attività in una situazione di concorrenza (v. Corte giust., sent. 22 maggio 2003, causa C-18/01,

Korhonen).

In definitiva, il giudice comunitario pare confermare l'orientamento, già espresso in merito dagli altri organi comunitari (Commissione europea e Parlamento europeo), di cui si è detto in precedenza, affermando la necessità di dare una lettura composita della rilevanza economica o non economica di un bisogno e, dunque, di un servizio di interesse generale, non limitando la stessa alla "potenziale redditività" dell'attività, così come previsto dal giudice amministrativo e contabile interno.

La sentenza della Cassazione è, invece, interessante, essenzialmente in quanto in essa si afferma che la destinazione a consumo umano dell'acqua gestita, nel caso in questione da una società *in house*, "esclude ogni scopo immediato di tipo "industriale o commerciale" nell'espletamento del servizio idrico, istituito solo per soddisfare esigenze di interesse generale in regime di non concorrenza, come tali non aventi natura industriale o commerciale, pure se, per il raggiungimento dei propri fini sociali, la concessionaria (...) può compiere operazioni strumentali di tipo commerciale".

L'affermazione del giudice nazionale, pertanto, prescinde, con riferimento al servizio idrico, da ogni considerazione e valutazione relativa al contesto in cui l'organismo pubblico è stato costituito ed agisce, in quanto ciò che rileva al fine di escludere la natura industriale e commerciale del servizio in parola, è la destinazione al consumo umano, si direbbe, la finalizzazione al soddisfacimento, tra i bisogni primari, di un bisogno rilevante ai fini della sopravvivenza stessa dell'individuo.

La particolarità del servizio idrico pare, invero, confermata anche dallo schema di regolamento attuativo dell'art.23 bis, nel testo sottoposto al parere del Consiglio di Stato, reso in data 24/05/2010, laddove si precisa, non solo che restano ferme l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse (art.1, c.2), ma si introduce una sorta di regime speciale per l'utilizzo della gestione cd. *in house*.

6. Le considerazioni su esposte consentono, quindi, di affermare che:

a) sono le circostanze che hanno condotto alla costituzione dell'organismo pubblico e quelle in cui esso agisce a determinarne la finalizzazione al soddisfacimento di bisogni di interesse generale privi della rilevanza industriale o commerciale e, dunque, ad escludere la rilevanza economica dei servizi in gestione,

b) con riferimento al servizio idrico, tenuto conto del carattere dell'interesse (*rectius*: delle esigenze) al cui perseguimento detta attività è teleologicamente ed istituzionalmente rivolta, l'esclusione della rilevanza economica del citato servizio potrebbe considerarsi *in re ipsa*.

Perché il servizio idrico possa essere legittimamente gestito secondo modalità non economiche si ritiene, tuttavia, necessaria l'esistenza di una disposizione normativa *ad hoc* che autorizzi la decisione degli enti locali titolari del servizio e, per essi, dell'Autorità d'ambito (o di altra autorità indicata per legge), ad agire in tal senso.

Tenuto conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.272/2004, la disposizione normativa dovrà essere di fonte regionale.

D'altronde, si segnala come risultano già approvate norme regionali che affermano il carattere non economico della gestione del servizio idrico integrato (cfr. art.1, c.1, l.r. Campania, 21 gennaio 2010, n.2, legge finanziaria per l'anno 2010, delib. G.R. Puglia n.1959 del 20/10/2009 di approvazione di principi orientati al concetto dell'acqua quale "bene comune dell'umanità").

In assenza di una norma regionale, può ritenersi, tuttavia, legittimo, giusta quanto previsto nell'art.118 Cost., l'inserimento, all'interno degli statuti comunali, di una disposizione analoga.

7. Una volta sottratto al regime di mercato, il servizio idrico integrato dovrebbe ritenersi, altresì, escluso dall'ambito di applicazione oggettivo dell'art.23 bis l. 13372008, di conv. del d.l. 112/2008.

Stante la dichiarazione d'incostituzionalità dell'art.113 *bis* d.lgs. 267/2000 e in assenza di una disposizione normativa regionale in materia, il servizio potrà essere gestito dagli enti locali e, per essi, dall'Autorità d'ambito (o altra autorità per legge), secondo una pluralità di moduli giuridici, in virtù del principio di autonomia organizzativa, ma anche contrattuale, degli stessi enti locali.

L'individuazione della forma organizzativa sarà funzionale alle particolari esigenze e finalità che detti enti intendono perseguire nella gestione del servizio idrico.

In effetti, potrà essere adottata la forma della società di capitali, sia a partecipazione pubblica totale, che mista, ma si conviene, altresì, sulla legittimità del ricorso all'azienda speciale consortile.

Rimane fermo che, nel caso della società pluri-partecipata a totale capitale pubblico, affinché il servizio possa essere affidato direttamente alla società, tra ente partecipato ed enti partecipanti dovrà sussistere quel particolare nesso organizzativo che connota gli organismi cd. in house providing.

Non trovando, però, applicazione le previsioni di cui all'art.23 bis, non è fatto obbligo agli enti locali di esperire l'indagine di mercato di cui al c.4 dello stesso art.23 bis, né dovrà essere richiesto il parere preventivo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Se, invece, la scelta degli enti locali dovesse indirizzarsi verso la società a partecipazione mista, dovranno essere osservati i principi, di elaborazione comunitaria, sottesi a tale figura organizzativa.

In particolare, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni (cfr. Comunicazione

interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati, cit.):

- a) il socio va individuato tramite una procedura di evidenza pubblica trasparente e concorrenziale, che sia rispettosa dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamenti di concessioni,
- b) la procedura di evidenza pubblica dovrà avere ad oggetto la qualità di socio e l'attribuzione allo stesso di un compito operativo (in sostanza, deve trattarsi di un socio industriale),
- c) nel bando dovrà essere prevista la durata della società, tenendo conto che, qualora questa sia abbastanza lunga e gli enti affidanti decidano di modificare, nel tempo, alcune condizioni essenziali dell'affidamento (ad es., i servizi oggetto dell'affidamento), tale possibilità di adeguamento dovrà essere prevista espressamente nel bando stesso.

Non dovrà, invece, essere seguita l'ulteriore condizione di legittimità inserita nell'ordinamento nazionale dall'art.23 bis, quale la riserva in capo al privato di, almeno, il 40% del capitale sociale.

8. Come rilevato, si condivide la tesi espressa nel pro-memoria allegato alla nota inviata, secondo cui potrebbe ritenersi legittimo anche l'utilizzo, da parte degli enti locali, della forma organizzativa dell'azienda speciale consortile, di cui all'art.114 d.lgs. 267/2000.

Infatti, detto modulo gestionale risulta tuttora consentito dal d.lgs. 267/2000 per la gestione dei servizi privi di rilevanza economica.

Inoltre, l'azienda speciale, per proprio statuto giuridico:

- a) costituisce un ente strumentale dell'ente locale e, dunque, un organismo che, per legge, deve possedere i tre requisiti qualificanti gli organismi cd. in house, vale a dire, la totale partecipazione pubblica, la finalizzazione - in tal caso, non della parte prevalente, ma - di tutta la propria attività a beneficio degli enti costituenti e partecipanti e la soggezione dell'azienda speciale ad un controllo analogo a quello esercitato dagli enti locali sui propri servizi,
- b) è dotata di autonomia imprenditoriale, ma detta condizione non le impedisce di assumere, se l'ente titolare lo ritiene opportuno, anche l'esercizio di attività che non assicurano neppure l'esercizio tra costi e ricavi, ferma restando la necessità per l'ente locale medesimo di provvedere, poi, alla copertura dei costi sociali.

Va, in ogni modo, precisato che, qualora la scelta ricada sull'azienda speciale consortile, onde "assicurare" una sorta di continuità con l'attuale gestione societaria, non si potrà procedere alla "trasformazione" della società in azienda speciale, stante l'assenza di una disposizione *ad hoc*

nell'ordinamento interno.

Si dovrebbe, invece, procedere alla liquidazione della società per azioni e alla conseguente “retrocessione” dei beni in affidamento ai Comuni, per poi addivenire alla costituzione dell'azienda speciale, alla quale affidare, di nuovo, i beni funzionali all'esercizio del servizio.

9. Con riferimento alla situazione in capo alla soc. CIIP spa, va, infine, precisato, che, qualora ricorrano i presupposti, su descritti, sottesi al riconoscimento (a livello regionale, ovvero di singolo ambito territoriale ottimale) del servizio idrico integrato in termini di servizio non economico, si ritiene che possa essere “confermato” il relativo affidamento.

Perché tale operazione sia considerata legittima, potrebbe ricorrere la necessità di rivedere le condizioni oggetto della convezione di gestione, onde rendere le stesse coerenti con la natura non economica del servizio idrico integrato.

Costantino Tassarolo